



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 23 luglio 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Verbania
via San Bernardino, 27
28922 - Verbania Pallanza (VB)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 131/2021 – Elezione del Comitato Pari Opportunità in assenza di candidature.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 8175 del 01/07/2021) avete richiesto se in caso di assenza di presentazione di candidature per l'elezione dei membri del CPO possa non procedersi alla nomina del CPO medesimo.

In via preliminare si osserva che il Comitato Pari Opportunità, quale organo del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito, è stato introdotto nell'ordinamento professionale dall'articolo 31-terdecies, co. 1, lett. a), D.L. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che lo disciplina all'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005. Il medesimo comma prevede che i CPO siano eletti con modalità stabilite con il regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale che nel caso di specie è stato approvato nella seduta del 27 maggio 2021. Ai sensi del co. 4-bis dell'art. 26 D.Lgs. n. 139/2005 un rappresentante del CPO istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine locale è altresì componente del Comitato nazionale pari opportunità istituito presso il Consiglio nazionale.

Il Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO descrive all'art. 2 le finalità dei CPO che sono: a) promozione delle politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale; b) prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; c) vigilanza in merito al rispetto del principio della parità di genere nell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2005.

Al successivo art. 3 è previsto che i CPO, al fine di raggiungere le finalità istitutive, possano:

- a) svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli iscritti nell'albo e dei tirocinanti al fine di individuare condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito;
- b) diffondere informazioni sulle iniziative intraprese, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) vigilare sull'applicazione delle norme esistenti in materia di pari opportunità e non discriminazione sia all'interno dell'Ordine che all'esterno, con compiti di intervento;
- f) elaborare e proporre codici di comportamento;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- g) promuovere iniziative e confronti tra Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, Praticanti e altri operatori del diritto sulle pari opportunità;
- h) promuovere e organizzare, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, eventi formativi in materia di pari opportunità;
- i) predisporre il bilancio di genere dell'Ordine territoriale;
- l) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli iscritti e dei tirocinanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali;
- m) formulare pareri al Consiglio dell'Ordine e compiere direttamente ogni attività utile a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori, a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa.

Orbene, dal complesso normativo sopra riportato, emerge che i CPO siano organi necessari del Consiglio dell'Ordine, espressamente facenti parte dell'ordinamento professionale, e la loro elezione sia obbligatoria. Pertanto, nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura per l'elezione del CPO, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere ad indire nuove elezioni finalizzate alla nomina del CPO, sollecitando gli iscritti a presentare le candidature.

Nel caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del collegio e vengano pertanto eletti componenti del CPO un numero di membri inferiori a quelli da eleggere (4 o 6, con esclusione del membro nominato dal Consiglio dell'Ordine), si ritiene che possa farsi luogo ad elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per la prima elezione. Si deve altresì osservare che nulla vieta al collegio di iniziare a svolgere le proprie attività se il numero degli eletti alla prima votazione – superiore alla maggioranza dei componenti – ne consente la valida costituzione.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

